



CITTA' DI ALESSANO

Provincia di Lecce

* * * * *

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 20.11.2009

Modificato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.36 del 30.11.2009

INDICE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Capo I - Norme generali

Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Articolo 4 - Concorso alla valorizzazione

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Articolo 5 - Aree non idonee all'istallazione degli impianti fotovoltaici

Articolo 6 - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate come "Zona Agricola E" dal vigente strumento urbanistico".

Articolo 7 - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate "D produttive" dal vigente strumento urbanistico.

Articolo 8 - Procedure di minimizzazione

Capo III - Procedure autorizzative

Articolo 9 - Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone tipizzate come "Zona Agricola E" dal vigente strumento urbanistico.

Articolo 10 - Fasi del Procedimento Amministrativo e Modalità di presentazione

Articolo 11 - Convenzione disciplinante gli Obblighi ed Impegni del proponente nella fase di realizzazione e conduzione dell'impianto.

Capo IV - Norme Transitorie

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 13 - Entrata in vigore

Premesse

In ordine al quadro normativo nazionale e regionale di riferimento si mette in evidenza che:

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, si propone, fra l'altro, di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29/12/2003, n. 387, stabilisce **la pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli impianti** alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

lo stesso articolo stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una **autorizzazione unica**, (A.U), rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

la legge 24 Dicembre 2007 n. 244, (Finanziaria 2008), art. 2 comma 158 , ha apportato modifiche all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*) stabilendo espressamente che per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie di cui alla tabella sottostante, si applica la disciplina della **denuncia di inizio attività** (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni;

Fonte	Soglia
Eolica	60 kW
Solare fotovoltaica	20 kW
Idraulica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas di scarica e residuati e biogas	250 kW

Considerato che:

La Regione Puglia, con la **Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31** “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” ha modificato i suddetti limiti, stabilendo:

1) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all’articolo 2, comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008*), e fino a **1 MWe**, da realizzare nella regione Puglia, **fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza**, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (**DIA**), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

- a) *impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;*
- b) *impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l’area asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall’impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un’area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un’area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;*
- c) *impianti eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all’autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore;*
- d) *impianti idraulici;*
- e) *impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole;*
- f) *impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;*
- g) *impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;*

h) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi.

2) E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere l'autorizzazione comunale per gli interventi di cui al comma 1.

3) I proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di potenza nominale **fino a 1 MWe**, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della deliberazione regionale n. 35/2007 e della Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31 recante “*Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*”, fornendo indirizzi e procedure affinché:

- sia favorito il corretto inserimento degli impianti nel territorio Comunale, tenuto conto degli indirizzi di pianificazione urbanistica assunti dal Comune di Alessano.
- la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MWe avvenga attraverso un quadro autorizzativo semplice, sicuro e coerente con le norme nazionali, regionali e comunali vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

superficie radiante, l'area complessiva dei moduli fotovoltaici.

(Es. Sradiante (mq) = n° moduli x Smoduli);

superficie dell'impianto, la sommatoria delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle superfici di terreno comprese tra le stringhe, dai cavi e cavidotti, dalla cabina di campo e dalla cabina di consegna alla RTN, dalla visibilità interna;

area asservita all'intervento, la porzione di superficie non occupata dall'impianto, come innanzi descritto, che si sviluppa senza soluzione di continuità rispetto all'area utilizzata dallo stesso e destinata esclusivamente ad uso agricolo.

(Es. Asservita (mq) = Sradiante x 2; Stotale (mq) = Simpianto + Asservita).

Articolo 3 - Ambito di applicazione

a) Il presente regolamento si applica:

- 1) agli impianti fotovoltaici, con potenza superiore a 20 KWe e fino a 1 MWe, posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o Ufficio Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;
- 2) agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWe e fino a 1 MWe, realizzati in Zona Agricola E dello strumento urbanistico vigente, a condizione che **l'area asservita all'intervento sia**

estesa almeno due volte la superficie radiante. Ai sensi del disposto dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31, gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;

b) Ove previsto dalle Leggi e Regolamenti vigenti la D.I.A. dovrà essere integrata con l'autorizzazione paesaggistica (art. 5.01 NTA del PUTT/P), oltre alle autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale, (A.d.B. Puglia, Enti Demaniali, Enti Militari, Enti Parco, Enti di controllo in merito alle procedure relative al "sito di interesse nazionale" ecc.);

c) Sono esclusi dal presente regolamento, gli impianti fotovoltaici, soggetti alle procedure di cui alla "**Autorizzazione Unica Regionale**" (allegato "A" deliberazione G.R. n. 35/07) nonché quelli di potenza non superiore a 20 KWe, la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario assistenziali, commerciali, artigianali e industriali, fatte salve le prescrizioni previste dai regolamenti e Norme Tecniche di Attuazione.

Articolo 4 - Concorso alla valorizzazione e requisiti dei proponenti

a) I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti coincidenti con le aree destinate urbanisticamente come "Zona Agricola E" dal vigente strumento urbanistico dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle medesime aree territoriali interessate, tramite un contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, con particolare riferimento alle localizzazioni in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003 (punto 2.1 – Criteri di inserimento, lett. A10 della D.G.R. 35/2007). A tal fine, pur non prevedendo un contributo economico è fatto obbligo, quale contributo per la compensazione delle criticità ambientali, di non tenere incolte le aree non occupate dall'impianto e destinate ad usi prettamente agricole.

b) Gli intestatari dovranno sottoscrivere apposita **Convenzione** con l'Amministrazione Comunale, preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura di DIA ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente comma a).

c) Unitamente alla presentazione della documentazione di "DIA" e/o Autorizzazione i proponenti sono obbligati a:

- Dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento e di possedere i **requisiti soggettivi** previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del D. Lgs 163/2006.

Articolo 5 - Aree non idonee all'istallazione degli impianti fotovoltaici

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica **devono considerarsi non idonei i terreni ricadenti in:**

- 1) **Zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio** ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola, ed in particolare nelle zone interessate da uliveti, anche non monumentali ai sensi della L.r. n. 14 del 4 Giugno 2007, e vigneti;
- 2) **Siti della Rete Natura 2000** (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di protezione speciale – ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- 3) **Aree protette regionali** istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) o **aree protette nazionali** ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- 4) **Oasi di protezione** istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
- 5) **Zone umide** tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448
- 6) **Aree a pericolosità geomorfologica** PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI della Regione Puglia);
- 7) **Aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP o a media pericolosità idraulica MP**, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- 8) **Zone classificate a rischio R2, R3, R4**, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

9) Aree annesse ai **Crinali così come individuate dalle N .T.A. del PUTT/P** . Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;

10) **Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche** desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;

11) **Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A di valore eccezionale e B di valore rilevante** di PUTT/P. Per i terreni ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano in ordine alla possibilità di interventi subordinati alle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.

12) **Zone con segnalazione architettonica/archeologica** e zone con vincolo architettonico e/o archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 -Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e/o individuate dal PRG vigente. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.

13) **Zone rientranti nel Piano faunistico venatorio** della Provincia di Lecce;

In linea col disposto dell'art. 2 della L.R. 21 ottobre 2008, che fa salva per il Comune, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, la possibilità di individuare parti di territorio di particolare pregio, **l'Amministrazione Comunale di Alessano** rilevata la presenza nel proprio territorio di numerose emergenze di tipo architettonico ed archeologico, oltre che di tipo paesistico, e fermo restando i limiti imposti dal PUTT/P e dalla strumentazione urbanistica vigente, **ritiene e fissa come aree di particolare pregio:**

1) le **Zone Archeologiche** già individuate dal PUTT/P e dallo strumento urbanistico vigente unitamente ad un'area buffer della profondità di almeno **300 metri** atta a salvaguardare i siti di rilevanza culturale strategica dal punto di vista paesistico ed ambientale;

2) le **Zone Omogenee individuate dal strumento urbanistico vigente come zone A, B e C** comunque diverse dalla Zona Omogenea E – Agricola, oggetto di previsioni urbanistico territoriali,

comprehensive di una **fascia di rispetto di 300 metri** (definita come offset di 300 metri del perimetro delle zone A, B e C);

I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano agli impianti:

- a) finalizzati esclusivamente all'autoconsumo o con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);
- b) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;
- c) da realizzarsi in aree industriali dismesse.

Articolo 6 - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate come "Zona Agricola E" dal vigente strumento urbanistica. LIMITAZIONI

1) Al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti fotovoltaici - tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie così come specificato nel più volte citato art. 12 comma 7 del D. Lgs n. 387/2003 - gli impianti ricadenti su suoli collocati in una unica proprietà che risultano tra loro contigui o che, anche se non confinanti tra loro, risultino essere poco distanziati, ovvero che interessano più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione effettuato nel biennio precedente alla domanda, si configurano come unico impianto fotovoltaico e pertanto soggetti alle procedure di cui all'art. 4 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 che prevede il rilascio dell'Autorizzazione unica da parte della Regione Puglia;

2) **L'area di intervento non deve essere interessata da:**

- a) colture agrarie arboree pluriennali;**
- b) colture agrarie di pregio, con particolare riferimento alle colture ortofrutticole, cerealicole e foraggere attive nel corso degli ultimi 5 anni.**

A tal proposito dette condizioni dovranno essere attestate da *apposito certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale per l'agricoltura - Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia, correlato dalla rappresentazione su ortofoto e rilievo fotografico delle colture agrarie, ovvero attraverso la presentazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato.*

In via di prima applicazione la condizione di cui alla precedente lettera b) non si applica ai procedimenti finalizzati al perfezionamento del titolo autorizzatorio pendenti alla data di entrata in vigore del Regolamento;

- 3) ai sensi dell'art. 3, co. 1 – punto b) della L.R. n. 31/2008 l'area asservita all'intervento deve essere estesa almeno 2 volte la superficie radiante;
- 4) La **superficie** non occupata da destinare esclusivamente ad attività agricola, deve risultare sgombera da impianti ed infrastrutture e, deve essere aggregata in un unico sito in modo da formare spazi omogenei per l'utilizzo e non essere una semplice sommatoria di aree di risulta;
- 5) Le **distanze** dei manufatti dai confini dovranno rispettare la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente mentre la distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovranno rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360);
- 6) La Società proponente dovrà presentare i **titoli di proprietà** ovvero i **titoli reali** di utilizzo dei suoli.
- 7) Le recinzioni dei lotti interessati, unitamente all'insieme delle opere accessorie e connesse all'impianto, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema idrogeologico naturale e da non creare impatto visuale; a tal fine le recinzioni dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga o con opportuni varchi alla base al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli completamente interrati, e con un'altezza massima totale di metri 2,50.
- 8) Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.
- 9) **E' fissato un limite pari all'1,5 % della Superficie Territoriale Comunale, pari ad un massimo di 42 ha (1,5% di 2800 ha circa) da destinare alla realizzazione di tali impianti, sia se realizzati con Autorizzazione Unica, che realizzati con DIA.**

A tal fine presso l'Ufficio Tecnico Comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici.

Una volta raggiunto il suddetto limite non saranno più accolte richieste di ulteriori impianti, a meno di nuove disponibilità di superfici derivanti da scadenza dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate o/e rinunzie espressamente manifestate dai proponenti.

La concorrenza della soglia dell'1,5 % della superficie territoriale comunale è data anche dai progetti le cui procedure siano definite ovvero i lavori iniziati o conclusi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 7 - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate "D produttive" dal vigente strumento urbanistico.

1. Per tali aree gli indici e parametri di riferimento saranno quelli derivanti dalla normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente. I pannelli solari non posti a ridosso di un piano orizzontale esistente o del terreno saranno considerati manufatti che determinano copertura ma non volume urbanistico.

Articolo 8 - Procedure di minimizzazione

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare le distanze per il collegamento alla Rete Elettrica, il cui percorso non dovrà mai comunque interessare il centro urbano, nonchè la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:

- 1) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- 2) dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- 3) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni e dovrà essere rispettato il Regolamento Regionale n. 6/2006;
- 4) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto attraverso la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.
- 5) nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impiegati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche

al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche; le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui; inoltre nella tenuta delle aree interessate dall'impianti non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.

Articolo 9 - Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone tipizzate come "Zona Agricola E" dal vigente strumento urbanistico.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

1) Sottoscrizione della convenzione, con questa Amministrazione Comunale, nella quale verranno stabiliti oltre agli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione, anche gli obblighi specifici relativi a:

- obbligo di rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto;
- obbligo di dismissione dell'impianto fotovoltaico nel caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto stesso realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa;
- obbligo di comunicare a questa Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.
- obbligo e presa d'atto che nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

2) fidejussione bancaria o di primarie compagnia assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Essa dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto maggiorato di anni 2.

Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa A.C.

Articolo 10 - Fasi del Procedimento Amministrativo e Modalità di presentazione

Presentazione della D.I.A. / Richiesta di Autorizzazione;

Per D.I.A.

- Verifica della documentazione
- Comunicazione di accettazione della D.I.A.
- Impegni del proponente

Per Autorizzazione

- Verifica della documentazione
- Comunicazione accoglimento della domanda
- Impegni del proponente
- Rilascio dell'Autorizzazione

10.1 Modalità di presentazione della D.I.A / Domanda di Autorizzazione

1) La D.I.A per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo gli schemi che saranno predisposti dal Responsabile dell'Area Tecnica e indirizzata al Comune di Alessano – Area Tecnica;

2) Il proponente l'istallazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con annesse infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, come indicato all'art. 3 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 e con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Comune di Alessano la D.I.A., accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, alle norme ambientali vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Nello specifico la **Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto** sarà costituita da:

A) Documentazione tecnica, necessaria alla valutazione dell'impianto, da allegare all'istanza DIA

1) Relazione Tecnico/Economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto, dal quale si evinca anche il valore dell'impianto e delle infrastrutture annesse e connesse, che asseveri, da parte del progettista abilitato, la conformità delle opere da realizzare ai sensi dell'art. 23 DPR 380/2001 e successive modifiche ed aggiornamenti;

2) Inquadramento urbanistico dell'area corredato di stralcio aerofotogrammetria e di ortofoto in scala 1:10.000 o superiore, stralcio catastale in scala 1:2.000, nonché di stralci planimetrici riportanti il quadro vincolistico di PRG nonché i vincoli rivenienti da:

ambiti territoriali distinti del PUTT/P in scala adeguata;

ambiti territoriali estesi del PUTT/P in scala adeguata;

3) Rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione delle strade di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale, documentazione fotografica;

4) Progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100);

5) Particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100);

6) Progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime (scala 1:100);

7) Verifica planimetrica dell'area di ingombro dell'impianto da realizzare rispetto alla superficie effettivamente occupata, che dovrà risultare inferiore al 50% della superficie totale per tutti gli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente come Zona Omogenea E – Agricola” dal vigente strumento urbanistico vigente;

8) La sussistenza del titolo é provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, autorizzazioni di carattere ambientale, nulla osta, pareri, nonché atti di assenso eventualmente necessari come ad esempio Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali e/o sovracomunali.

In particolare occorre precisare che:

Qualora l'impianto e le opere oggetto dell'intervento siano sottoposte ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni della DIA decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia é priva di effetti.

Qualora l'impianto e le opere oggetto dell'intervento siano sottoposte ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale o comunque a pareri di Enti diversi, occorre allegare alla D.I.A.

il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela o al rilascio del relativo parere. Il termine di trenta giorni della DIA decorre dalla data di acquisizione del parere/nulla-osta e in caso di esito non favorevole, la denuncia é priva di effetti.

B) Documentazione Amministrativa da allegare all'istanza DIA

1) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di:

a. avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento;

b. essere a conoscenza delle indicazioni ed obblighi riportati nel presente regolamento.

2) Certificato del competente Ufficio provinciale per l'agricoltura - Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia circa l'inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali o di pregio, ovvero perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, in ordine agli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente come "Zona Agricola E", secondo quanto previsto al punto 2) dell'art. 6) del presente Regolamento;

e) Nulla osta di cui all'art. 10 del presente regolamento, ovvero documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta inoltrata ai differenti Enti o Settori competenti al rilascio dei Nulla Osta o Pareri;

5) l'atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma b) dell'art. 4 del presente regolamento;

L'assenza di un qualsiasi documento obbligatorio rende inefficace la D.I.A.

C) Documentazione Amministrativa da produrre contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori (sia in caso di D.I.A. che di Autorizzazione):

1) Titolo legale di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;

2) Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC e della documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.

3) Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;

4) Nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e cavidotti, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni), rilasciato ai sensi degli artt. 95,97 e 98 D.Lgs. n. 259/2003);

Per gli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente “E “

- 5) Sottoscrizione della convenzione di cui al comma b) dell'art. 4);
- 6) polizza relativa alla fidejussione bancaria o di primarie compagnia assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
- 7) polizza relativa alla fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia della realizzazione dell'impianto di importo non inferiore ad €. 50,00 per ogni KW installato;
- 8) versamento dei diritti di segreteria per un importo pari a:
 - Impianti fino a 25 kW €. 50,00;
 - Impianti da 26 kW a 250 €. 1500,00
 - Impianti da 251 kW a 500 €. 2500,00
 - Impianti da 501 kW a 750 €. 3500,00
 - Impianti da 751 kW a 1000 €. 5000,00

Per il parere di competenza, l'esame e gli atti consequenziali, relativi alla DIL di cui alla L.R. Puglia n. 25 del 9/10/2008, i proponenti dovranno versare la somma €. 3000,00

10.2 Modalità di presentazione della Domanda di Autorizzazione

La “**Domanda di Autorizzazione Comunale**” per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, per impianti con potenza superiore a quelle previste dal punto 3.2 e fino ad 1 MW, deve essere redatta secondo gli schemi che saranno predisposti dal Responsabile dell'Area Tecnica e indirizzata al Comune di Alessano – Area Tecnica. La domanda deve contenere la seguente documentazione:

- 1) Progetto definitivo dell'impianto redatto a norma e corredato degli elaborati che saranno indicati nella modulistica predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica e comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- 2) documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 4 punto c) nel caso di impianto realizzato con finalità di produzione e vendita dell'energia prodotta;
- 3) dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attestante che l'impianto è realizzato per le esigenze dell'impianto industriale e/o commerciale e/o di servizi ed è destinato, in

via prioritaria, a produzione di energia per autoconsumo ai sensi dell'art. 2 – comma 2 – del D. Lgs. 79/1999 e della L.R. 9/2005;

4) documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;

5) nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni), rilasciato ai sensi degli artt. 95,97 e 98 D.Lgs. n. 259/2003).

6) il certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;

7) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento;

8) atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma b) dell'art. 4 del presente regolamento;

9) la stipula della polizza relativa alla Fideiussione di cui al comma 2) dell'art. 9).

Il Responsabile della Procedura provvede ad effettuare la relativa istruttoria tecnico-amministrativa procedendo alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri ed alle prescrizioni del presente regolamento, alla verifica delle prescrizioni ambientali ed ad acquisire i pareri necessari che dovranno essere resi entro 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile della Procedura dà comunicazione al soggetto proponente, entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza, dell'esito dell'istruttoria con l'indicazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione.

Il Responsabile della Procedura, acquisita la eventuale documentazione integrativa da parte del soggetto proponente, ed il Permesso di Costruire, ove necessario, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica entro 30 gg dall'acquisizione della documentazione integrativa, rilascia "l'Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto" al soggetto proponente entro ulteriori 30 gg.

Articolo 11 – Convenzione disciplinante gli Obblighi ed Impegni del proponente nella fase di realizzazione e conduzione dell'impianto.

Il proponente, prima dell'inizio dei lavori, sia in caso di D.I.A. sia di Autorizzazione, sottoscrive con il Responsabile dell'Area Tecnica apposita Convenzione in conformità con lo Schema allegato al presente Regolamento.

A completamento della costruzione degli impianti e delle opere connesse, la società realizzatrice avrà l'obbligo di acquisire il "nulla osta per l'autorizzazione all'esercizio" previa presentazione del **certificato di collaudo finale**, che va presentato al Responsabile dell'Area Tecnica, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

- a) Le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, fatte salve le eccezioni ivi previste, si applicano ai procedimenti finalizzati al perfezionamento del titolo autorizzatorio pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso;
- b) Indipendentemente dalla conclusione dell'iter amministrativo, per tutti gli impianti installati e/o da installare nell'ambito del territorio comunale, è fatto obbligo del rispetto del presente Regolamento per tutto quanto attiene agli obblighi amministrativi, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11 (Sottoscrizione della Convenzione);
- c) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali, regionali e di settore.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.